



**ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE
"DE FILIPPO - DE RUGGIERO"**

Via Vittorio Veneto - 80031 - Brusciano (NA) – Tel./Fax: 081/8862604

E-mail: NAIC8EK00N@istruzione.it – Posta certificata: NAIC8EK00N@pec.istruzione.it

Sito web: <http://www.icdefilippoderuggiero.edu.it/> Cod. Fis.: 92044590633

Avviso n. 114 Prot. n. 786/AVV del 26/02/2021

Ai sigg. Genitori
Agli Alunni
Al Personale Docente
Al Personale ATA
Al DSGA
dell' I.C. De Filippo – De Ruggiero
Agli Atti
Al sito web dell'Istituzione scolastica

Oggetto: Proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza

Si comunica che, in ottemperanza a quanto disposto dall'Ordinanza Sindacale n. 263 del 26.02.2021, è prorogata fino al giorno **07.03.2021** la sospensione delle attività didattiche in presenza per tutti gli ordini di scuola dell'IC De Filippo – De Ruggiero.

Pertanto, per lo stesso periodo, la didattica continuerà in modalità "a distanza" per tutti e tre gli ordini di questa Istituzione scolastica.

Le lezioni in presenza riprenderanno il giorno 08/03/2021.

Si augura a tutti buon lavoro e si invita tutta la comunità scolastica a consultare periodicamente il sito dell'Istituzione scolastica per aggiornamenti.

Il Dirigente scolastico

Prof. ssa Maria Marino

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa
ai sensi dell'art. 3 comma 2 del D.L. 39/93*

Allegato:

- *Ordinanza Sindacale n. 263*



IL SINDACO

Ordinanza n. 263 del 26/02/2021

Oggetto: Emergenza epidemiologica da COVID-19 - ulteriori misure per la prevenzione e gestione dell'emergenza epidemiologica – **PROROGA DELLA SOSPENSIONE delle attività educative in presenza, nonché delle attività didattiche in presenza di tutte le scuole pubbliche e private di ogni ordine e grado fino al 7 marzo 2021.**

PREMESSO che l'Organizzazione Mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale.

VISTO l'art. 32 della Costituzione;

VISTO il D. L. del 14 gennaio 2021 n. 2, recante "Ulteriori disposizioni urgenti per fronteggiare i rischi sanitari connessi alla diffusione del virus COVID-19, con il quale è stato prorogato lo stato d'emergenza per COVID-19 fino al 30 aprile 2021;

VISTO il D.P.C.M. del 14.01.2021, che ha riassunto e rielaborato le misure finalizzate al contrasto ed al contenimento del virus sull'intero territorio nazionale, le cui disposizioni si applicano dalla data del 16 gennaio 2021, in sostituzione di quelle del DPCM 3 dicembre 2020, e sono efficaci fino al 5 marzo 2021;

VISTO le Ordinanze della Giunta Regionale della Campania n. 2 del 16 gennaio 2021 e n. 3 del 22 gennaio 2021, recanti disposizioni concernenti l'attività didattica scolastica e universitaria sul territorio regionale, con la quale si è programmata la ripresa graduale dell'attività didattica in presenza e si è formulato indirizzo all'Unità di Crisi della Regione Campania di definire ed attuare sollecitamente, d'intesa con le AA.SS.LL., il modello organizzativo più idoneo, anche in relazione ai singoli contesti territoriali, per la realizzazione del monitoraggio e/o screening sul personale, docente e non docente, della scuola, attraverso i medici di medicina generale..., d'intesa con i Dirigenti Scolastici;

VISTA, da ultimo, l'Ordinanza del Presidente della Giunta Regionale della Campania n. 5 del 13 febbraio 2021;

VISTO l'Atto di raccomandazione e richiamo del Presidente della Giunta Regionale della Campania de 28 gennaio 2021;

VISTA la Circolare del Ministero della Salute del 12 ottobre 2020 recante “COVID-19” indicazioni per la durata ed il termine dell’isolamento e della quarantena”;

VISTA la relazione dell’Unità di Crisi Regionale, prot. n. UC2021 000018 del giorno 11 febbraio 2021, avente ad oggetto gli esiti della riunione tenutasi in data 9 febbraio 2021, che ha evidenziato "una diffusione del virus nelle fasce di età anche riconducibili alla popolazione scolastica in preoccupante aumento”;

VISTO l’art. 54 del D. Lgs. n. 267/2000, che consente al Sindaco, quale Ufficiale di Governo ed Autorità Sanitaria Locale di adottare, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell’ordinamento giuridico, provvedimenti contingibili e urgenti, al fine di prevenire ed eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità e la salute dei cittadini;

VISTO l’art. 117 del D.lgs del 31 marzo 1998 n. 112 in materia di conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato e delle Regioni e degli Enti Locali;

VISTO la Legge 833/1978 che attribuisce al Sindaco, in qualità di Autorità Sanitaria Locale, le competenze in materia di adozione dei provvedimenti a tutela della salute pubblica;

PRESO ATTO del costante e significativo aumento dei casi di positività in tutto il territorio regionale e comunale relative anche alla circolazione diffusa di varianti virali a più elevata trasmissibilità nel territorio nazionale ed in altri paesi Europei, come risultanti dalle comunicazioni giornaliere dell’Asl NA 3 SUD Dipartimento di Prevenzione – UOPC 1 e dall’Unità di Crisi Regionale.

CONSIDERATO che è ancora in corso la campagna vaccinale del personale docente e non docente.

CONSIDERATO la mappatura del dato epidemiologico locale dalla quale si evince un tasso di positività della popolazione in età scolare (età compresa tra 0 – 13 anni) pari al 15% del totale dei casi positivi ed il 39% tra la fascia di età dai 14 ai 49 anni (fascia di età di diretto ed immediato contatto con la popolazione studentesca).

CONSIDERATO l’aumento dei casi positivi degli ultimi giorni, rispetto al circondario e in relazione agli abitanti, segna una percentuale in crescita sia rispetto al dato locale che a quello della media.

RILEVATO che il tracciamento dei contatti stretti, effettuato dalle Autorità Sanitarie, nonché mediante i dati combinati della piattaforma Sinfonia e della piattaforma locale, ha evidenziato, altresì, un vertiginoso aumento dei soggetti in quarantena ed incrementato, per gli effetti, la percentuale dei Nuovi Positivi a 7 giorni. La stessa è, allo stato, nel Comune di Bruscianno pari al 12,34%, contro, e superiore, alla media del 8,8% della Regione Campania (dati piattaforma Sinfonia e-Covid, Regione Campania, Settimana di riferimento dal 15 al 21 Febbraio 2021). Livelli che suggeriscono e rendono evidente la sospensione della didattica in presenza, anche in relazione alla locale gestione di un ipotetico scenario pandemico, mediante un criterio

“preventivo”, finalizzato dunque al maggiore e più efficace contenimento del diffondersi del COVID – 19, nella parte di popolazione in età scolare.

RILEVATO, altresì, quanto già contenuto nell’ordinanza n.214 del 16/02/2021.

ACCERTATO il dato di fatto, che l'aumentare dei casi di positività al covid-19 sul territorio comunale interessa in particolare il mondo della scuola, configurando un rischio alto non gestibile con le misure di contenimento in atto.

RITENUTA la necessità e l'urgenza di provvedere alla proroga della sospensione dell'attività didattica in presenza in tutte le scuole, pubbliche e private, del territorio comunale di ogni ordine e grado, dalle scuole dell'infanzia, alle scuole secondarie di secondo grado (Elementari e Medie) fino al 7 marzo 2021, al fine di tutelare la salute pubblica e garantire il contenimento della diffusione del contagio.

PRECISATO che tale sospensione della didattica in presenza non implica la chiusura dei plessi scolastici e, pertanto, tutte le attività che non potranno essere garantite in modalità di lavoro agile del personale docente, amministrativo, tecnico e dei collaboratori scolastici potranno essere gestite in presenza a garanzia del principio di continuità didattica.

CONSIDERATO che la sospensione della didattica in presenza si rende necessaria anche per agevolare le operazioni di tracciamento delle mappature dei contagi rilevati in ambito scolastico, nonché per consentire l'avvio della campagna vaccinale regionale del personale docente e amministrativo in modo più efficace.

ATTESO che, per le medesime finalità sopra riportate, sarà fatto obbligo a tutte le scuole del territorio comunale, statali e non, di comunicare quotidianamente i dati del contagio riguardanti i propri istituti scolastici, anche in caso di assenza di casi di positività al Covid-19, onde consentire la costante verifica del trend epidemiologico territoriale.

ORDINA,

Per i motivi di cui in narrativa e che qui si intendono integralmente riportati,

fino al **7/03/2021**, salvo proroghe e ss.mm.ii., legate all'andamento epidemiologico, **la proroga della sospensione delle attività didattiche in presenza per tutte le scuole di ogni ordine e grado (sia pubbliche che private) presenti sul territorio comunale**; per lo stesso periodo è attivata la didattica a distanza, nei modi e nei termini disciplinati dalla normativa vigente, anche per gli alunni con bisogni educativi specifici, poiché particolarmente fragili e maggiormente esposti, salvo diversa valutazione, da parte dell' Istituto Scolastico, in relazione a specifiche condizioni.

E' FATTO OBBLIGO E SI RIBADISCE,

fermo restando tutte le misure statali e regionali di contenimento del rischio di diffusione de COVID-19 già in essere,

- il divieto di Assembramenti;
- di mantenere la drastica riduzione delle interazioni fisiche tra le persone;

- di evitare tutte le occasioni di contatto con persone al di fuori del proprio nucleo abitativo, che non siano strettamente necessarie e che si rimanga a casa il più possibile;
- che è obbligatorio adottare comportamenti individuali rigorosi e rispettare le misure igienico sanitarie predisposte, relative a distanziamento e uso corretto delle mascherine;
- la necessità di rispettare le misure raccomandate dalle Autorità Sanitarie, compresi i provvedimenti quarantenari dei contatti stretti dei casi accertati e di isolamento dei casi stessi.

DISPONE

Che la presente ordinanza venga pubblicata all'Albo Pretorio del Comune, sul Sito e sulla Pagina Facebook Istituzionale del Comune di Brusciano, al fine di darne la massima divulgazione.

- Di notificare, a mezzo pec, la presente ordinanza alla Prefettura di Napoli; alle Direzioni Didattiche di tutti gli Istituti Scolastici; al Commissariato di P.S. di Acerra; alla Stazione dei Carabinieri di Brusciano; al Comando di Polizia Municipale; al Responsabile dell'Ufficio Istruzione; all'ASL NA3 Sud - UOPC 1.

Avverso la presente Ordinanza è ammesso ricorso

- al T.A.R. Campania-Napoli entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
- al Presidente della Repubblica, in alternativa, con ricorso straordinario, entro 120 giorni dalla notifica.

Brusciano, 26.02.2021.


Il Sindaco
Avv. Giuseppe Morfani
IL SINDACO
Giuseppe Morfani
Amministratore